Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
PQA VII

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE DEL CONSIGLIO 3/2008 E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1085/2011 DELLA COMMISSIONE CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE 501/2008 - AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEI PAESI TERZI.

Prot. n. 3544 del 01/03/2013

1. Introduzione

Il Regolamento del Consiglio n. 3/2008 e del Regolamento (UE) di esecuzione n. 1085/2011 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) della Commissione 501/2008 prevedono la possibilità per l'Unione Europea di finanziare, in tutto o in parte, azioni di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché azioni di informazione sul loro metodo di produzione da realizzare nei Paesi Terzi.

Le azioni devono riguardare i temi e i prodotti indicati nell'allegato I del Regolamento della Commissione n.501/2008.

L'Unione Europea cofinanzierà le azioni previste all'art.2 del Regolamento n. 3/2008 nella misura e con le modalità previste all'art.13 dello stesso Regolamento; in particolare, per l'Italia, il cofinanziamento è strutturato secondo le seguenti quote: Commissione Europea (50%), Stato Membro (20%), Organismo proponente (30%).

Ciascun programma dovrà durare da 12 a 36 mesi.

2. Descrizione dell'invito.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, Regolamento CE n.501/2008, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali invita le organizzazioni professionali e/o interprofessionali, rappresentative dei rispettivi settori, a presentare proposte per la realizzazione di programmi.

Tali programmi, pena la loro irricevibilità, dovranno riguardare campagne informative e/o iniziative promozionali dirette esclusivamente nel mercato dei Paesi Terzi ed alle categorie di prodotti elencati nell'Allegato I al Reg. (CE) n. 501/2008 della Commissione e ss.mm.ii.

Ogni Proponente potrà presentare solo un programma o partecipare a non più di un raggruppamento per la presentazione di un programma comune.

Verrà data priorità ai programmi:

- che siano presentati da più Stati membri;
- siano indirizzati alla promozione di molteplici prodotti;
- siano stati programmati congiuntamente da più organizzazioni rappresentative operanti nello stesso settore.

Per evitare la sovrapposizione di campagne informative e/o promozionali nell'ambito dello stesso settore si prega di far riferimento a quanto indicato nell'Allegato N in merito ai programmi già in corso.
Per la predisposizione dei programmi si dovrà tenere conto dei criteri indicati nel documento della Commissione Europea AGRI/63454/2007-IT, All. M.

Il messaggio trasmesso dalla campagna promozionale o informativa deve essere basato sulle qualità intrinseche o caratteristiche del prodotto. Qualsiasi riferimento all'origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale.

L'indicazione dell'origine di un prodotto può tuttavia figurare nell'ambito di un'azione di informazione o di promozione, qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un prodotto o di un elemento di riferimento, necessario per illustrare le azioni di promozione e di informazione.

I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei Paesi terzi ai quali sono destinati.

Le Organizzazioni proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte della Commissione Europea, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare i messaggi promozionali e/o informativi a questo Ministero (pqa7@mpaaf.gov.it), al fine di ottenere il necessario nulla osta alla pubblicazione.

Sarà cura delle organizzazioni interessate trasmettere con immediatezza all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, prima della pubblicazione e/o divulgazione, il predetto materiale, corredato dai citati pareri e nulla osta, al fine di consentire all'Organismo Pagatore (AGEA) l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

Per la predisposizione dei programmi si dovrà tenere conto dell'allegato A.

Il costo del prodotto oggetto delle azioni previste nel programma non è una spesa ammissibile.

Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse destinate a tali iniziative, non avranno priorità i nuovi programmi che presentano sovrapposizione di mercato e settore con programmi già in corso di realizzazione. Nel caso dei prodotti Dop e Igp il settore corrisponde alla singola denominazione registrata. Per consentire la definizione di proposte evitando tale sovrapposizione, nell'allegato L viene fornito il riepilogo dei programmi in corso.

Infine, per quanto concerne la linea direttrice vino, questa Amministrazione, in piena sintonia con i servizi della Commissione europea – DG AGRI, al fine di evitare una sovrapposizione di piani comunicazione per lo stesso settore che trovano fonti finanziarie diverse (vedi reg. CE 1234/2007), ritiene che programmi presentati in relazione a detta linea direttrice non siano da considerarsi prioritari.

3. Termine di scadenza per la presentazione delle proposte

La proposta dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 15 aprile 2013 al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità
Ufficio PQA 7
I Piano – stanza n. 45
Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma

La proposta può essere presentata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovrà comunque pervenire al Ministero entro il termine di scadenza.

La data di presentazione a mano delle offerte è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Ufficio PQA 7, sul plico e/o sulla ricevuta.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

L'offerta dovrà pervenire in un plico chiuso, controfirmato dal legale rappresentante sui lembi e sigillato con ceralacca, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:

NON APRIRE - CONTIENE LA PROPOSTA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE DEL CONSIGLIO 3/2008 E DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1085/2011 DELLA COMMISSIONE CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE 501/2008 - AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEL MERCATO DEI PAESI TERZI.

Nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi, recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

Busta n. 1: documentazione finanziaria e amministrativa;
Busta n. 2: proposta tecnica.

La **busta n. 1** (documentazione finanziaria e amministrativa) dovrà contenere la documentazione di cui ai successivi punti a) e b) del presente invito.

La **busta n. 2** (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di cui al successivo punto c) del presente invito.

Qualora l'organismo proponente non sia ancora costituito, con atto registrato, in RTI o in ATI, la documentazione finanziaria e amministrativa relativa al proponente deve essere presentata per tutti i componenti del RTI, ATI o altra forma associativa costituenda.

a) documentazione finanziaria

1) Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito, garante che il Proponente ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del programma, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E.

2) Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito attestante che l'organismo di esecuzione, qualora già selezionato, dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dall'art.11, paragrafo 3 del Regolamento CE n.3/2008. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del programma.

3) Dichiarazione finanziaria per gli ultimi tre anni attestante l'effettività del volume di produzione e di affari del Proponente (fatturati e dichiarazioni IVA vidimate dalla competente Agenzia delle Entrate). Se il proponente è un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito nominata RTI), o un costituendo RTI, privo di esercizi di gestione per i 3 anni precedenti al bando, può provare la propria capacità economica e finanziaria presentando documentazione attestante l'effettività del volume di produzione dei componenti del RTI.

4) Qualora l'organismo proponente non sia ancora costituito, con atto registrato, in RTI o in ATI, la documentazione finanziaria e amministrativa relativa al proponente deve essere presentata per tutti i componenti del RTI, ATI o altra forma associativa costituenda.

b) documentazione amministrativa

1) Apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organizzazione proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura recante stato di vigenza e dicitura antimafia (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G al presente decreto, corredata di fotocopia firmata (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;

2) Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità all'allegato I;

3) Delibera del Consiglio di Amministrazione in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione del programma;

4) Statuto del Proponente in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

5) Un impegno alla costituzione di RTI, in caso il proponente sia un un costituendo RTI;

6) Documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di esecuzione, qualora già selezionato, sia stato disposto previa gara tra almeno cinque diversi organismi indipendenti. In particolare dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione);

7) Per l'organismo di esecuzione prescelto, qualora già selezionato, dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo, nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni;

8) Copia del presente invito e dei relativi allegati firmato in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante.

c) <u>Proposta tecnica</u>

1) **Domanda redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato A**. In particolare, al programma dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che il Proponente sia rappresentativo del o dei settori di intervento (art. 8, Reg. (CE) n. 501/2008). Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi al Proponente, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni - ottenute a livello nazionale - ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale e/o comunitario.

2) **Due schede di identificazione del programma**. Una da compilare in lingua italiana, secondo il modello di cui all'allegato B, ed una in una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

3) **Relazione dettagliata delle attività e dei costi**. Tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del programma anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di comparazione tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino al Ministero l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte, e una relazione dettagliata attestante il possesso da parte del Proponente di propria struttura idonea ad esercitare e garantire un adeguato controllo e monitoraggio delle attività eseguite dall'organismo di esecuzione prescelto in ciascuna delle fasi del programma.

4) **Relazione sulla scelta dell'Organismo di esecuzione**: relativamente al punto 3 del modulo di cui all'Allegato A, "organismo responsabile dell'attuazione" il Proponente dovrà fornire una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'esecuzione. In particolare il beneficiario provvederà all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte, se sussistono, in tale numero, soggetti idonei alla presentazione di una proposta di progetto esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi, individuati sulla base di indagine di mercato. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

5) **Dichiarazione del Proponente** attestante che l'organismo di esecuzione, qualora già selezionato, dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D, come previsto dall'art. 11, paragrafo 3 del Reg. (CE) CE n. 3/2008, qualora la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata fatta anteriormente.

4. Scelta dell'organismo di esecuzione successiva alla presentazione della proposta

Nel richiamare l'attenzione su quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, Reg. (CE) n. 501/2008, si fa presente, peraltro, che la scelta dell'organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte della Comunità ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

La procedura da adottare per la selezione dell'organismo di esecuzione è quella indicata nel sopra citato punto 4, lettera c), paragrafo 3 "Relazione sulla scelta dell'Organismo di esecuzione". Il Proponente, inoltre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 del Regolamento in questione, può attuare determinate parti di un programma, nella misura massima del 50% del suo costo complessivo, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento CE n. 3/2008, soltanto se sono soddisfatte le condizioni indicate nel sopra citato articolo 13.

Pertanto, sulla base di quanto sopra precisato, alcune ovvero tutte le attività previste dal programma devono essere affidate all'organismo di attuazione, mentre l'organismo proponente, in presenza di determinate condizioni potrà eseguire, ove venga accertato il possesso dei requisiti previsti, parte

delle azioni, nella misura massima del 50% del costo complessivo del programma, ovvero provvedere al monitoraggio delle attività svolte dall'organismo di attuazione, il cui costo rientra nelle spese generali che non possono superare le percentuali indicate al punto 9, "piano di finanziamento" del succitato allegato A.

5. Specifiche della proposta

La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo. Non si prevede, infatti, l'erogazione di alcun rimborso per tale onere e per ogni altro contributo, imposta o tassa, con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Il finanziamento comunitario rappresenta, infatti, un contributo diretto a fondo perduto che l'organizzazione proponente utilizza per lo svolgimento delle attività previste, senza alcun rapporto sinallagmatico e con esclusione della possibilità di applicazione della fattispecie "in nome e per conto della Commissione".

Dovrà essere, inoltre, corredata da tutta la documentazione (originale e quattro copie per l'allegato A e i due allegati B e originale ed una copia per la documentazione amministrativa. Inoltre, l'allegato A dovrà essere inviato su CD formato Pdf), debitamente siglato in ogni pagina.

6. Valutazione delle proposte e criteri di attribuzione del punteggio

La valutazione della documentazione descritta al precedente art. 3, lettere a), b) e c) è demandata ad apposita commissione, che procederà alla preselezione delle proposte e all'assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui all'allegato H. La commissione effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei e dei costi indicati negli altri programmi presentati ai sensi del Regolamento della Commissione CE 501/2008. La commissione ha facoltà di richiedere chiarimenti e modifiche ai programmi proposti al fine di renderli maggiormente conformi alle linee guida fornite dalla CE Verrà rivolta una particolare attenzione ai costi standard di servizi omogenei (ad esempio: sito internet, stand, allestimento, ufficio stampa, costi di promozione nei punti vendita, costi di pubblicità materiali, spot, ecc.).

7. Stipulazione del contratto

L'elenco delle proposte selezionate, sulla base della procedura definita dai Servizi Comunitari, e dei relativi organismi proponenti ed attuatori sarà sottoposta alla Commissione Europea che, dopo le valutazioni di competenza, formalizzerà con apposita decisione l'elenco dei programmi approvati.

I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, messo a disposizione dai Servizi comunitari, di cui all'allegato I, saranno stipulati tra l'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - quale Organismo pagatore - e le organizzazioni interessate entro 90 giorni dalla notifica della decisione comunitaria, così come previsto dall'art.16 del Regolamento CE n.501/2008.

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione ad AGEA da parte dell'organismo proponente di una idonea cauzione pari al 15% dell'importo massimo annuale del finanziamento della Comunità e degli Stati Membri interessati, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

La suddetta cauzione, che dovrà essere redatta secondo lo schema messo a disposizione da AGEA e rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19.02.2001, sarà svincolata in conformità al disposto dell'art.21 del Regolamento CE n. 501/2008 e subordinatamente alle previste attività di controllo, previa apposita richiesta scritta da parte dell'organismo proponente.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare cauzioni a favore di AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti del Settore Promozione Miglioramento e Aiuti Sociali.

8. Controlli

Le diverse fasi di attuazione del programma saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post)* effettuati da AGEA e mediante l'attività del Gruppo di Sorveglianza di all'art. 12, paragrafo 1 del Regolamento CE 3/2008 e dell' art. 24 paragrafo 1 del Regolamento CE n.501/2008.
Saranno convocate, a tale riguardo, apposite riunioni, in cui gli Organismi proponenti ed esecutori saranno invitati a partecipare alla presenza di rappresentanti dei Servizi della Commissione Europea e degli Stati Membri interessati (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed AGEA). Sull'esito di dette riunioni verranno prodotte apposite relazioni.

9. Erogazione del finanziamento

Entro il termine di 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, l'organismo proponente potrà richiedere ad AGEA un anticipo non superiore al 30% dell'importo del finanziamento comunitario annuale e di quello dello Stato Membro o degli Stati membri interessati.

Nel caso di programmi pluriennali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento CE n. 501/2008, l'anticipo del 30% potrà essere richiesto nei 30 giorni successivi all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi.

L'anticipo sarà versato da AGEA subordinatamente alla presentazione di idonea cauzione non inferiore al 110% dell'importo richiesto in anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del Regolamento CE n.2220/1985.

Tale cauzione, che dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato VI del contratto tipo messo a disposizione dai Servizi comunitari, rilasciata da primari istituti bancari o da società assicuratrici di cui al decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato nella G.U. n. 41 del 19 febbraio 2001, sarà svincolata in conformità al disposto dell'art.21 del Regolamento CE n. 501/2008 e subordinatamente alle previste attività di controllo, previa apposita richiesta scritta da parte dell'organismo proponente.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare cauzioni a favore di AGEA gli enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti del Settore Promozione Miglioramento e Aiuti Sociali.

Nel corso dell'anno contrattuale l'organismo proponente dovrà presentare ad AGEA le relazioni intermedie delle attività realizzate e delle spese sostenute nei quattro periodi trimestrali e le eventuali istanze di pagamento intermedie. Tali istanze (originale e una copia) dovranno includere la rendicontazione corredata dalle relative fatture, debitamente quietanzate, intestate all'Organismo di Attuazione delle azioni e probanti l'effettivo sostenimento delle spese nel trimestre di riferimento.

Dovrà, inoltre, essere prodotta la documentazione attestante l'effettivo rimborso, da parte dell'organismo proponente, delle spese sostenute dall'organismo di attuazione nel trimestre di riferimento.

Le domande dovranno, di volta in volta, essere corredate della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute nel trimestre di riferimento e di tutta la ulteriore documentazione prevista dal Regolamento CE 501/2008.

Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo (dipendente o organo direttivo) alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.

Non sono altresì eleggibili al finanziamento le spese di progettazione, essendo relative ad azioni e costi antecedenti alla data di approvazione del programma.

Si fa presente che, a partire dalla prima rendicontazione intermedia, dall'importo rendicontato verrà detratto un ammontare pari al 30% dell'importo rendicontato stesso. Tutte le spese connesse al programma devono risultare da apposita contabilità separata, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad AGEA estratto mensile.

Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento del saldo e della documentazione delle spese sostenute e di tutta quella prevista dall'articolo 19 del Regolamento CE 501/2008.

Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero.

Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.

Per quanto non espressamente specificato nel presente invito bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità – Direzione Generale per lo Sviluppo Agroalimentare e della Qualità - PQA7 - Promozione e valorizzazione - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 ROMA
Fax 06 46653145

programmi. Le risposte a tali chiarimenti saranno inviate fino al quinto giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle stesse e saranno pubblicate nella sezione "**Gare**" del sito www.politicheagricole.gov.it.

Non saranno fornite informazioni per telefono.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Giuseppe Serino

Nota bene
Il presente invito è pubblicato su:
- Internet (http://www.politicheagricole.gov.it)